

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 546/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 7, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi o carni fresche. Istituisce inoltre elenchi di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell'Unione.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di ungulati possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui all'allegato I, parte 1 di detto regolamento, per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata che figura nell'elenco della anzidetta parte. Tali partite devono inoltre essere accompagnate dal relativo certificato veterinario, compilato rifacendosi al modello che figura all'allegato I, parte 2 del regolamento (UE) n. 206/2010 tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della tabella contenuta nella parte 1 di detto allegato.
- (3) L'intero territorio del Canada, fatta eccezione per la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, figura nella parte 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 206/2010 come approvato per l'esportazione nell'Unione tra l'altro di ovini (*Ovis aries*) e caprini (*Capra hircus*) domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione e accompagnati da certificato veterinario in conformità del modello OVI-X. Il Canada non figura tuttavia nella colonna 6 della tabella contenuta nella parte 1 di detto allegato come territorio

ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati in conformità del modello di certificato.

- (4) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽⁴⁾ stabilisce tra l'altro le condizioni alle quali gli Stati membri o regioni di essi possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi.
- (5) La direttiva 2004/68/CE stabilisce altresì che, qualora l'equivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali previste da un paese terzo possa essere riconosciuta ufficialmente dall'Unione, le condizioni di polizia sanitaria specifiche per l'introduzione di ungulati vivi provenienti da tale paese terzo nell'Unione può basarsi su tali garanzie.
- (6) Il Canada ha presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) per l'intero territorio del paese terzo in questione ai fini dell'esportazione nell'Unione di ovini (*Ovis aries*) e di caprini (*Capra hircus*) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione; e accompagnati da un certificato veterinario in conformità del modello di certificato OVI-X di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (7) In base alla valutazione della documentazione presentata dal Canada tale paese terzo va riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*). I riferimenti appropriati vanno dunque inclusi nella voce relativa a questo paese terzo che figura nella colonna 6 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (8) A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono inoltre essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti elencati nell'allegato II, parte 1 di detto regolamento, per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata che figura nell'elenco della parte anzidetta.
- (9) Quattro parti del territorio del Botswana sono elencate nell'allegato II, parte 1 di detto regolamento come regioni in provenienza dalle quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di carni fresche disossate e frollate di ungulati. Queste regioni comprendono una serie di zone veterinarie di sorveglianza.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽³⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

